

# DIMENSIONE DIGITALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NEL CONTESTO EUROPEO

a cura di Anna Iermano

*Ricercatore senior di Diritto Internazionale*

*EU-DRAW Teaching Staff Member*

*Università degli Studi di Salerno*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



Co-funded by  
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.



**Ad oggi non esiste una tipologia/definizione universale** di comportamenti o azioni che possa ricomprendere tutte le forme di violenza contro le donne perpetrate **online** (condivisione di immagini umilianti, insulti, minacce di morte e di stupro,...) o attraverso **l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione** , Molti termini attualmente in uso non coprono l'intera gamma di comportamenti.

**Ad ogni modo l'espressione “dimensione digitale della violenza contro le donne” è considerata sufficientemente ampia da coprire sia atti online che quelli facilitati dalla tecnologia**, incluse le tecnologie ancora da sviluppare, al passo con la natura in continua evoluzione dello spazio digitale e degli atti violenti ivi commessi) **che sono un continuum della violenza di genere offline contro le donne** (GREVIO, Raccomandazione Generale No.1 sulla dimensione digitale della violenza sulle donne, del 20 ottobre 2021), ovvero un'estensione o prosecuzione della violenza psicologica, sessuale e fisica che donne e ragazze sperimentano nella realtà, in particolare in ambito domestico.

**Approccio inclusivo.** Può includere qualsiasi atto di **violenza di genere** commesso, assistito o aggravato, in tutto o in parte, **online** o attraverso TIC, **contro una donna perché donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato.**

Con la pandemia da **Covid-19 un significativo aumento** (UN Women, 2021) che va oltre i confini nazionali e **richiede una risposta globale.**

Le diverse forme di violenza contro le donne e di violenza domestica che si verificano nella sfera digitale e quelle che si verificano nel mondo fisico **spesso si sovrappongono** tra loro e possono essere **un'estensione o prosecuzione della violenza fisica e sessuale, dello *stalking* e delle molestie.**



Non a caso la distinzione tra “mondo fisico” e “mondo virtuale” risulta ormai superata dalla nuova realtà cd. **«*on-life*»**

**Utilizzo improprio della tecnologia** da parte degli autori del reato per intensificare ulteriormente il comportamento coercitivo e di controllo, la manipolazione e la sorveglianza esercitati su ex e/o attuali partner, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento dagli amici e dalla famiglia vissuti dalle vittime.

# VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE *ON LINE*

La violenza digitale, tra l'altro, colpisce le donne impegnate nella vita pubblica, specie in politica, nel giornalismo e nella difesa dei diritti umani, con l'effetto di metterle a tacere, ledendo il loro **diritto di partecipazione *on line***.

Ciò è particolarmente **problematico per coloro che difendono i diritti umani delle donne e delle ragazze, per i giornalisti o per i politici, ma anche per gli *influencer*** dei social media o altri soggetti attivi sui social media e/o in pubblico. La violenza contro le donne e le ragazze nella sfera digitale **mette, quindi, a tacere le loro voci e riduce le loro prospettive nel dibattito pubblico.**

Le manifestazioni di odio a cui sono sottoposte negli ambienti *online* fanno sì che **molte di esse si ritirino anche dall'esprimere le proprie opinioni**, con un impatto negativo sulla società, in cui viene messa a tacere la voce delle donne, **compromettendone la partecipazione al dibattito pubblico** (ONU Donne, 2021).

Essa rileva **anche in contesti educativi** come la scuola o l'università, con ripercussioni negative sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale, fino al suicidio in casi estremi (es. caso di Tiziana Cantone).

*Su internet le donne sono prese sistematicamente di mira da gruppi violenti di estrema destra e da gruppi terroristici il cui intento è spargere odio nei loro confronti. Basti pensare al movimento "incel" (e cioè dei "celibi involontari"), che istiga online alla violenza contro le donne e promuove questo tipo di violenza come "atto eroico".*

# DIMENSIONE DIGITALE DELLA VIOLENZA TRASCURATA

Il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani evidenzia che la **mancaanza di consapevolezza su questo tema** fa sì che esso sia sottovalutato da parte delle autorità nazionali.

Le **forze dell'ordine e le autorità giudiziarie spesso non dispongono della formazione tecnica necessaria** per essere in grado di indagare e perseguire efficacemente tali episodi di violenza.

Nella sua attività di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, GREVIO ha osservato che la dimensione digitale della violenza contro le donne viene **spesso trascurata dalle leggi e le politiche nazionali.**

**Laddove esiste una legislazione**, il GREVIO rileva che l'attenzione nel riconoscere e sanzionare gli abusi e i danni arrecati dalla violenza perpetrata *online* o attraverso la tecnologia è spesso posta sulla garanzia della **sicurezza**, della **reputazione** o della **proprietà** di una persona.

Molte leggi nazionali **non riescono a riflettere altri importanti impatti di atti di tale violenza, compresi i danni sociali, economici, psicologici e partecipativi.**

**Le risposte nazionali alla violenza di genere contro le donne raramente includono la dimensione digitale di tale violenza.**

# VIOLENZA DIGITALE – VIOLENZA DI GENERE

Con la Raccomandazione Generale n. 1 del 20 ottobre 2021, il GREVIO cerca quindi di contribuire ad un allineamento, posizionando chiaramente le manifestazioni di **violenza contro le donne e le ragazze nella sfera digitale come espressioni di violenza di genere** contro le donne coperte dalla Convenzione di Istanbul.

**Prevenire e contrastare questo fenomeno, proponendo azioni specifiche da intraprendere in relazione ai quattro pilastri (4P) della la Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione, perseguimento penale e politiche coordinate.**

La Raccomandazione ad es. invita ad agire per **evitare che i perpetratori controllino le risorse economiche di una donna senza il suo consenso attraverso l'internet banking**; promuove l'**alfabetizzazione digitale** e la sicurezza *online* a tutti i livelli di educazione, nonché la **formazione sulle forme digitali di violenza** contro le donne per gli attori interessati – forze dell'ordine, magistratura e operatori sanitari.

Ad es. unità specializzate delle forze dell'ordine sono sempre più comuni in America Latina. Ad esempio, la Polizia Federale del Messico dispone di una divisione forense responsabile delle indagini sui crimini informatici, compresa la violenza *online* e facilitata dalla tecnologia contro donne e ragazze.

# DIMENSIONE DISTINTA MA NON SEPARATA DALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

La violenza digitale nei riguardi delle donne è declinabile come “violenza di genere”, anch’essa radicata in un contesto di discriminazione, in idee di inferiorità femminile e ruoli stereotipati, nelle relazioni di potere sbilanciate rispetto agli uomini

La “violenza digitale di genere” non trova, al momento, espresso riferimento normativo all’interno di fonti internazionali; apparente dualismo tra norme relative alla violenza contro le donne da un lato e norme concernenti la violenza digitale dall’altro (es. Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa o Convenzione di Budapest regola i diritti di accesso *online*, le TIC e la sicurezza senza contemplare la dimensione della violenza di genere).

Tuttavia tale fenomeno è senza dubbio riconducibile alle fonti normative esistenti, Convenzione di Istanbul *in primis*.

La dimensione digitale della violenza contro le donne allude un’ampia gamma di comportamenti che rientrano nella definizione di violenza contro le donne di cui all’**art. 3a della Convenzione di Istanbul**:

*con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*

Tale dimensione è distinta ma non separata dalla violenza contro le donne, di cui è ulteriore manifestazione in un quadro unitario e complessivo violento, motivo per cui la Convenzione di Istanbul trova applicazione a prescindere dal fatto che si tratti di esperienze *online* e/o *offline*.

## ART. 5, PAR. 2 CONVENZIONE DI ISTANBUL

### **Art. 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza par. 2, della Convenzione di Istanbul**

*«Le Parti adottano le **misure legislative e di altro tipo** necessarie per esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»*

**Obbligo di mezzi**, non di risultato (richiede agli Stati parti di istituire il necessario quadro giuridico e politico per consentire la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e la loro indagine efficace al fine di ritenere gli autori responsabili delle loro azioni e risarcire le vittime)

**Tale obbligo riguarda tutte le espressioni di violenza contro le donne, comprese, dunque, le espressioni digitali e la violenza perpetrata con l'aiuto o attraverso la tecnologia**



## Corte europea dei diritti dell'uomo *Buturugă c. Romania*

Anche sul piano giurisprudenziale, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel primo caso di cyber-violenza ai danni di una donna sottoposto alla sua attenzione, *Buturugă c. Romania* (ricorso n. 56867/15, 11-2-2020) riscontra nella prassi un **approccio “dualista”** che, anche nelle fattispecie concrete, tende a distinguere tra violenza domestica da un lato, e violenza digitale dall'altro, sia nella fase delle indagini che di merito.

Al contrario, la Corte asserisce, all'unanimità, che **la cyber-violenza** deve essere considerata, a tutti gli effetti, **come violenza contro le donne e che, di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare episodi, quali l'utilizzo abusivo degli account di una donna da parte dell'ex marito o l'acquisizione di immagini e dati, alla stregua di casi di violenza ordinaria** ma devono prevedere l'applicazione delle regole più stringenti fissate per i casi di violenza domestica.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, nel caso ha riscontrato, nella violenza digitale contro le donne, una violazione del diritto alla privacy (art. 8 CEDU). **Il primo riconoscimento esplicito della violenza informatica da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.**

# *Buturugă c. Romania*

Il caso di specie origina dal ricorso presentato da una cittadina rumena, Aurelia Buturugă, che denunciava l'ex marito **sia per i ripetuti episodi di violenza domestica** (violenze fisiche e minacce di morte) che per violazione della segretezza della corrispondenza (utilizzo abusivo dei suoi account informatici, inclusa la pagina facebook, acquisizione di conversazioni private, documenti e foto).

Il pubblico ministero, tuttavia, archiviava il caso, ritenendo le condotte dell'uomo non sufficientemente gravi da poter essere qualificate come reato, e disponeva una mera sanzione amministrativa, oltre a considerare tardiva la denuncia relativa alla violazione del segreto della corrispondenza.

Ricorso alla Corte europea.

La **violenza contro le donne** non è solo quella fisica, ma include anche la violenza psicologica, nonché lo *stalking* e la *cyberviolenza*.

Pertanto, **dagli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata, che include quello alla riservatezza della corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo deriva l'obbligo positivo di adottare misure preventive e sanzionatorie** nei casi in cui una donna subisca intrusioni nel proprio computer, nei profili sui social, nonché furti di dati personali intimi e immagini.

# *Buturugă c. Romania*


Con specifico riguardo alla violazione del profilo della donna sui social e all'acquisizione dei dati la Corte europea sostiene che le autorità nazionali, **esaminando separatamente la denuncia concernente la violazione della riservatezza della sua corrispondenza, abbiano peccato di eccessivo formalismo nel negare qualsiasi nesso con la violenza domestica già denunciata dalla vittima.**

In tale contesto, gli inquirenti avrebbero dovuto condurre indagini su larga scala, analizzando il fenomeno della violenza domestica nel suo complesso in tutte le sue manifestazioni e non già nella prospettiva esclusiva della violenza ordinaria.

Nella fattispecie in esame, **le autorità nazionali non hanno neppure vagliato il merito della denuncia penale della ricorrente per violazione della riservatezza della corrispondenza:** dapprima la richiesta di perquisizione elettronica del computer di famiglia è stata respinta perché ritenuta non collegata con i reati di minaccia e violenza; poi, una volta presentata autonoma denuncia penale per violazione della corrispondenza, questa è stata ritenuta tardiva.

La Romania, pur dotata di un quadro giuridico idoneo a proteggere le vittime, non è stata in grado di gestire correttamente l'indagine, di offrire una tutela adeguata ed effettiva, disattendendo, dunque, il già citato obbligo positivo, ad essa incombente, di prevenire e sanzionare la cyber-violenza.

- Molte delle forme di violenza contro le donne perpetrate attraverso mezzi digitali rientrano nell'ambito di comportamenti intenzionali, che gli Stati parti della Convenzione di Istanbul sono già tenuti a criminalizzare. Sono forme di violenza amplificate da Internet e, pertanto, già oggetto di tutela.
- Si tratta della violenza psicologica *on-line* (art. 33), dello stalking *on-line* o commesso in ambito digitale (art. 34) e delle molestie sessuali *on-line* o mediante mezzi digitali (art. 40).



## VIOLENZA PSICOLOGICA ON LINE (ART. 33)

### Articolo 33 – Violenza psicologica

*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.*

Tale violenza comporta la tattica di sorvegliare o spiare la vittima, sui suoi vari social media o piattaforme di messaggistica, sulle sue e-mail e sul telefono, rubando password o violando i suoi dispositivi per accedere ai suoi spazi privati, tramite l'installazione di *spyware* (tipo di software che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente senza il suo consenso) o dispositivi di tracciamento o tramite il furto dei dispositivi.

Un'ulteriore forma di violenza psicologica è, altresì, l'**abuso economico**, inteso come il controllo della capacità di una donna di acquisire, utilizzare e mantenere risorse. Sul piano digitale, tale tipo di abuso può assumere la forma del controllo dei conti bancari e delle attività finanziarie della vittima attraverso *l'internet banking*,...

## STALKING ON LINE (art. 34)

Lo *stalking on line* può rientrare nell'**art. 34** della Convenzione di Istanbul *Atti persecutori (Stalking)*: *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.*

Le pratiche di *stalking* commesse in ambito digitale comprendono minacce (di natura sessuale, economica, fisica o psicologica), danni alla reputazione, monitoraggio e raccolta di informazioni private sulla vittima, furto di identità, molestie con complici per isolare la vittima. Il reato di atti persecutori, nella sua dimensione *online*, consiste in una serie di condotte moleste o minacciose ripetute nel tempo, capaci di provocare un perdurante stato di ansia o paura nella vittima, realizzate mediante l'uso di internet e dei mezzi di comunicazione digitale.

Forte disagio psicologico anche quando il *cyber stalker* agisce esclusivamente nella realtà virtuale, dal momento che le ripercussioni causate nel mondo reale sono reali, gravi e tangibili.

Un'altra particolarità della declinazione *cyber* dello *stalking* è che spesso l'autore delle condotte persecutorie non è personalmente conosciuto dalla vittima.

## MOLESTIE ON LINE (art. 40)

- 1)condivisione di immagini o video non consensuale a sfondo sessuale (*reveng porn/vendetta porno*);
- 2)acquisizione, produzione o approvvigionamento non consensuale di immagini o video intimi;
- 3)sfruttamento, coercizione e minacce;
- 4)bullismo sessuale (es. diffusione di pettegolezzi o voci sul presunto comportamento sessuale di una vittima, la pubblicazione di commenti a sfondo sessuale sotto i post o le foto della vittima)
- 5)cyberflashing (indica un tipo di molestia online. Consiste nell'invio di immagini oscene a contenuto sessuale – in genere, primi piani di genitali (maschili), le cosiddette «dick pic». Si tratta di fotografie assolutamente non richieste, che appaiono sul dispositivo di persone che si trovano in prossimità del molestatore come dei veri e propri flash, per l'appunto. Questo invio di immagini oscene da parte di persone sconosciute avviene attraverso servizi di messaggia che usano il Bluetooth o con AirDrop, uno strumento che consente di condividere contenuti all'istante con altri dispositivi Apple nelle vicinanze).

### *Articolo 40 – Molestie sessuali*

*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.*

# Proposta di direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Tale forma di violenza perpetrata nella sfera digitale oggetto, tra l'altro, di attenzione anche della Proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica dell'**8-3-2022**, Strasburgo, 8.3.2022, COM(2022) 105 final

*La presente proposta tiene conto anche di fenomeni recenti non specificamente affrontati dalla Convenzione di Istanbul come **la violenza online contro le donne**. Con l'uso di internet e degli strumenti informatici la violenza online continua ad aumentare. **Spesso fa da corollario alla violenza subita dalle vittime nella vita reale**. Nonostante l'ampia diffusione della violenza online, **fino ad oggi la regolamentazione è risultata estremamente disorganica (es. direttiva vittime, direttiva ordine di protezione, ....) e le lacune giuridiche individuate a livello sia dell'UE che degli Stati membri sono profonde.***

***Per violenza contro le donne si intendono anche le molteplici forme di violenza via internet (più nota come "violenza online").** Il capo 2 prevede norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 7), lo *stalking online* (art. 8), le molestie *online* (art. 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (art. 10)*

Intento di aggiungere la violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'art. 83, par. 1, TFUE che fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti i reati informatici.



# Proposta di direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

A tal riguardo, sulla base della proposta in esame, gli Stati membri devono provvedere **affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti reati *online* o tramite TIC, compresa la possibilità di presentare elementi di prova** (art. 16) e si impegnano affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dispongano di **competenze sufficienti** e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente i reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online (art. 17).

Ma soprattutto gli Stati membri devono adottare le **misure necessarie per assicurare la rimozione rapida da internet** di contenuti connessi a reati di violenza *online*, atteso l'elevato rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua, nonché garantire alle vittime di poter ricorrere in giudizio (art. 25) .

Da qui la possibilità prospettata per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, **ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere uno o più elementi specifici o di disabilitarne l'accesso**, considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione .

## CONVENZIONE DI ISTANBUL E CONVENZIONE DI BUDAPEST

Per quanto la Convenzione di Istanbul offra un rilevante quadro giuridico per prevenire e combattere la dimensione anche digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, è necessario far riferimento pure ad altri trattati internazionali pertinenti come, *inter alia*, la **Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (Convenzione di Budapest)** con il suo *Secondo protocollo addizionale sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche*, per maturare una **risposta olistica** al riguardo, che implichi misure di prevenzione, protezione, perseguimento penale e politiche integrate, nell'ottica della tutela dei diritti fondamentali

La Convenzione di Budapest offre una serie completa di standard giuridicamente vincolanti per criminalizzare gli aspetti della violenza informatica, **garantire prove** e impegnarsi nella **cooperazione transfrontaliera** e internazionale per indagare e perseguire la violenza online contro le donne.

**Tali fonti possono integrarsi a vicenda in modo dinamico, nell'interesse superiore della vittima:** da un lato la Convenzione di Istanbul, il più ambizioso trattato sui diritti umani giuridicamente vincolante in tema di violenza contro le donne che, come si è detto, riconosce la natura di "genere" della violenza anche nella sua dimensione digitale; dall'altro, la Convenzione di Budapest, il primo e più rilevante trattato internazionale giuridicamente vincolante nell'ambito della criminalità informatica e delle prove elettroniche, il quale offre il potenziale per esercitare l'azione penale nei casi di violenza contro le donne.

Per di più la Convenzione di Budapest, attraverso una serie di disposizioni di diritto penale, affronta direttamente e indirettamente alcuni tipi di violenza online e agevolata dalla tecnologia nei confronti delle donne.

## CONVENZIONE DI ISTANBUL E CONVENZIONE DI BUDAPEST

A titolo esemplificativo, per quanto concerne le misure procedurali si richiamano gli artt. 16 e 17 sulla **conservazione di dati informatici**, inclusi quelli relativi al traffico, raccolti e archiviati dai titolari dei dati, come i fornitori di servizi, di cui è necessaria la conservazione a causa della propria volatilità, essendo facilmente soggetti a manipolazione o modifica; l'art. 18 che consente alle parti, nel corso di indagini e procedimenti penali, di **ordinare a una persona o a un fornitore di servizi, di fornire dati informatici specifici in suo possesso o controllo**, che possono risultare fondamentali e contenere, tra le altre informazioni, l'indirizzo IP del presunto autore del reato; l'art. 19 sulla **perquisizione e il sequestro di dati informatici archiviati**; l'art. 20 sulla raccolta dei dati sul traffico in tempo reale; l'art. 21 sull'intercettazione del contenuto dei dati.

Ebbene, **siffatti articoli da 16 a 21 della Convenzione di Budapest potrebbero utilmente integrare l'art. 50 della Convenzione di Istanbul nel contesto del perseguimento della violenza *online* e agevolata dalla tecnologia contro le donne**, fornendo alle parti indicazioni più precise sulle misure da intraprendere per garantire le prove elettroniche.

E ancora, per quanto concerne la **cooperazione internazionale**, l'art. 25 sui principi generali relativi alla mutua assistenza e gli articoli da 29 a 34 della Convenzione di Budapest possono essere **complementari all'art. 62 della Convenzione di Istanbul, il quale stabilisce che le parti cooperano “nella misura più ampia possibile”** quando si tratta di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime e di indagini o di procedimenti relativi ai reati elencati nella Convenzione, nonché dell'esecuzione delle sentenze penali, compresi gli ordini di protezione.

# RISPOSTA DI GENERE

1) **PREVENZIONE** - promuovere l'alfabetizzazione digitale e la sicurezza nei programmi formali e a tutti i livelli di istruzione; incoraggiare il settore delle TIC e gli intermediari di Internet, comprese le piattaforme dei *social media*, a compiere sforzi attivi per evitare pregiudizi di genere nella progettazione di prodotti intelligenti, di applicazioni per telefoni cellulari e videogiochi, nonché nello sviluppo dell'intelligenza artificiale; stabilire adeguati meccanismi di monitoraggio anche per far fronte a forme inedite di violenza (vedi metaverso\*); attuare campagne di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza contro le donne perpetrate nella sfera digitale; nonché sui servizi di sostegno a disposizione delle vittime; formare i professionisti interessati;

2) **PROTEZIONE** - gli Stati-parte devono tutelare le donne notoriamente a rischio e istituire servizi di supporto specializzati per le vittime e i loro figli, compresi rifugi, linee di assistenza telefonica 24 ore su 24; fornire una guida utente facilmente accessibile per segnalare e richiedere la rimozione di contenuti offensivi; incentivare gli intermediari di Internet, compresi i fornitori di servizi Internet, i motori di ricerca e le piattaforme di *social media*, a garantire impostazioni di *privacy* avanzate, meccanismi di segnalazione e una solida moderazione dei contenuti.

3) **PERSEGUIMENTO PENALE** - gli Stati parti devono, anzitutto, adottare misure per garantire che le vittime della violenza perpetrata nella sfera digitale abbiano un accesso effettivo ai sistemi di giustizia penale, ovvero: garantire che gli ordini di allontanamento e di protezione rispondano a manifestazioni digitali di violenza contro le donne; dotare le forze dell'ordine e gli altri attori della giustizia penale delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per indagare e perseguire efficacemente la dimensione digitale della violenza contro le donne, compresa la creazione di unità/competenze specialistiche in coordinamento e cooperazione con le unità/esperti esistenti in materia di criminalità informatica; consentire risarcimenti e modalità riparative.

4) **POLITICHE INTEGRATE**: gli Stati-parte devono sviluppare e attuare politiche globali e coordinate a tutti i livelli di governo, coinvolgendo agenzie governative, ONG, parlamenti e autorità nazionali, regionali e locali.

*\*La polizia britannica sta indagando per la prima volta su un presunto caso di violenza sessuale avvenuto nel metaverso. La vittima, una ragazza di 16 anni, ha dichiarato di aver subito un'aggressione online da parte di un gruppo di individui sconosciuti mentre si trovava all'interno di una piattaforma digitale, che prevede l'utilizzo di un visore VR, per la realtà aumentata.*

In conclusione, sebbene la Convenzione di Istanbul non affronti specificamente la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, è tuttavia rilevante nel prevenire e combattere questa dimensione della violenza, insieme ad altri trattati, come la Convenzione di Budapest, rispetto alla quale essa si pone in rapporto di complementarità nell'azione di contrasto alla *cyber*-violenza contro le donne.

Quest'ultima richiede, senza dubbio, un approccio complesso e multidisciplinare che coinvolga attivamente individui, comunità, enti governativi e aziende tecnologiche per tutelare al meglio le donne *online* e *offline*.